



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

STATI GENERALI DELL'ECONOMIA

Osservazioni e proposte dell'Istituto Nazionale Tributaristi (INT)
e dell'Osservatorio nazionale sulla fiscalità di Confassociazioni

Roma, 19 Giugno 2020

Alla c.a. attenzione

del Signor Presidente del Consiglio dei Ministri Prof. Giuseppe Conte
dei Sigg. Ministri del Governo Conte II - XVIII Legislatura

Stimatissimi,

prima di affrontare le problematiche collegate alle necessarie riforme e semplificazioni per il Paese, corre l'obbligo di evidenziare la necessità di un piano di investimenti sulla sburocratizzazione degli adempimenti tributari ed amministrativi, sulla modernizzazione della Pubblica Amministrazione, sulla formazione del personale delegato ai rapporti con l'utenza, nonché sull'informazione ai cittadini-contribuenti per l'utilizzo dei sistemi digitali tramite approfondimenti dedicati con trasmissioni della TV pubblica ed utilizzando la rete social con video tutorial evitando di ridurre a pochi minuti di comunicazione notizie che meriterebbero più attenzione e spazio soprattutto dal servizio pubblico di informazione. Investire in semplificazione per rendere più comprensibili ed applicabili le norme del nostro ordinamento comporterà la necessità di coperture per compensare le minori entrate per l'erario, poiché ad esempio ad un più rapido utilizzo dei crediti erariali in capo ai contribuenti (semplificazione) o alla riduzione delle sanzioni collegate a norme spesso di difficile corretta applicazione (equità) corrisponderanno minori previsioni di entrate per lo Stato. Altresì, per un concreto piano di modernizzazione e semplificazione, occorrerà la capacità di contrapporsi a chi, ancorato a criteri obsoleti e rendite di posizione, è contrario alla modernizzazione del Paese. I vari tentativi di semplificazione che si sono susseguiti nelle precedenti legislature non hanno sortito gli effetti sperati anche perché i moltissimi casi erano vincolati dall'attuare le riforme "ad invarianza di gettito", obiettivo in taluni casi raggiungibile, ma irrealistico nel caso di una profonda ed efficace semplificazione per i motivi precedentemente indicati. Occorrerà pertanto che l'esecutivo di Governo tenga conto preventivamente di tutto ciò per potere attuare la sburocratizzazione e le riforme del sistema



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

di tassazione e di applicazione delle sanzioni in ambito tributario ed amministrativo. La memoria che segue si suddivide in due parti: la prima di carattere generale, che ovviamente non ha valore esaustivo ma solo indicativo, la seconda relativa ad interventi mirati su specifiche problematiche attuabili già nell'immediato. Inoltre si allegano documenti relativi ad alcune audizioni in tema di semplificazione e riforme, alle quali si è partecipato negli scorsi anni presso le Commissioni parlamentari.

Parte I

- SEMPLIFICARE LA TECNICA LEGISLATIVA pag. 3
- TESTI UNICI FISCALI – STABILITA' NORMATIVA – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – CERTEZZA DEL DIRITTO pag.4
- EVITARE L'USO DI CERTIFICAZIONI DI TERZI PER DATI GIA' IN POSSESSO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, UTILIZZARE MAGGIORMENTE L'ISTITUTO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE ED OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DEI SISTEMI DIGITALI pag.5
- RIFORMA FISCALE - COMPLESSITA' DEGLI ADEMPIMENTI ED ECCESSIVO PESO DELLA PRESSIONE FISCALE pag.8
- LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE pag.9
- PACE FISCALE – ROTTAMAZIONE, CON PREVISIONE DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE pag.9
- RIFORMA DELLA GIUSTIZIA E DELL' UNIVERSITA' pag.9
- AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE pag. 9

Parte II

- SEMPLIFICARE – SBUROCRATIZZARE – OTTIMIZZARE LA DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI pag.10
- SEMPLIFICAZIONE E SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' LE COMPENSAZIONI pag.11
- LOTTA ALL'EVASIONE: DETRAZIONI/SCONTI PER PAGAMENTI TRACCIATI pag.12
- CONTRIBUTO PER IL FONDO FAMIGLIA pag.13
- IL CONSOLIDATO FISCALE DI FAMIGLIA pag.13
- ESEMPI DI SEMPLIFICAZIONI SENZA ONERI A CARICO DELLO STATO pag.14



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

PARTE I

SEMPLIFICARE LA TECNICA LEGISLATIVA

Non è più rinviabile la semplificazione legislativa in ambito fiscale ed amministrativo. Si è ormai arrivati al punto che il contribuente, ma soprattutto i soggetti che svolgono l'attività di consulenza e tutela dello stesso, si trovino di fronte all'impossibilità di ottemperare agli obblighi tributari con la dovuta serenità e attenzione a causa della intemperatività e farraginosità dei testi legislativi anche perché, nonostante le promesse, le disposizioni di legge (*art. 2 e 3 dello Statuto dei diritti del contribuente – Legge 212/2000*) e i contributi della Corte Costituzionale (*si veda per tutti il testo “Il contributo della Corte Costituzionale alla qualità della normazione” di Erik Longo pubblicato sul sito www.academia.edu*) non sembra che il legislatore intenda ancora adeguarsi all'utilizzo di una corretta tecnica legislativa.

Sull'argomento ci eravamo già espressi nelle osservazioni sulla semplificazione presentate nell'ambito del tavolo promosso dal Ministro Gianpiero D'Alia nel dicembre del 2013 e, nel successivo mese di febbraio 2014, in audizione presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica nell'ambito della *“Indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco”*, dove sottolineammo che la Corte Costituzionale con la decisione 303/2003 ha ribadito l'orientamento espresso con le sentenze 85/1999, 94/1995 e 384/1994, secondo il quale la certezza e la chiarezza sono un valore costituzionale e assumono un aspetto rilevante nel giudizio di legittimità costituzionale di una normativa.

In particolare in merito alla semplificazione della normativa fiscale, è auspicabile che la tecnica legislativa guardi al passato nel rispetto delle indicazioni fornite dal volume *“Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi”* edito dal Senato della Repubblica nel maggio 2001, nel quale si pubblicava la Circolare del 21/04/2001 del Presidente del Senato, come supporto per il lavoro parlamentare per la XIV legislatura. Una pubblicazione che in sé raccoglie e rielabora le tre circolari di identico testo emanate, d'intesa tra loro, dai Presidenti delle due Camere e dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel lontano 1986, contenenti una serie di regole e raccomandazioni di carattere tecnico dirette a rendere più chiari e comprensibili i testi legislativi, già integrate con le *“indicazioni sull'istruttoria legislativa in commissione”* presenti nelle circolari dei Presidenti delle Camere del gennaio del 1997.

Non si tratta, quindi, di una proposta innovativa, ma di trarre insegnamento da quanto indicato nella succitata pubblicazione intitolata *“Regole e raccomandazioni per la*



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

formulazione tecnica dei testi legislativi”, che, ove applicata, darebbe immediata concretezza alla semplificazione normativa.

Sarebbe sufficiente trasformare le predette circolari in regolamento (D.P.R.) contenente i principi di tecnica legislativa a cui il legislatore deve attenersi rendendone così obbligatorio l'utilizzo.

Di carattere sicuramente innovativo invece la proposta, che ci permettiamo di fare in questa occasione, relativa al prevedere la possibilità di costituire una commissione bicamerale di controllo dei testi legislativi, a cui sottoporre obbligatoriamente gli stessi prima della pubblicazione in G.U., come avviene, ad esempio, nella vicina Confederazione Elvetica dove gli “avamprogetti” di atti legislativi elaborati dai dipartimenti o dagli uffici (*l'equivalente dei nostri disegni o progetti di legge*) sono esaminati sotto il profilo della tecnica legislativa durante una fase di consultazione, con obbligo di correzione e integrazione, fino ad ottenere il benessere per la pubblicazione.

TESTI UNICI FISCALI – STABILITA' NORMATIVA – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – CERTEZZA DEL DIRITTO

Come da noi già indicato, in altre occasioni di confronto sulla semplificazione, un vero e utile progetto di semplificazione non può non prevedere la predisposizione di testi unici di tutte le disposizioni fiscali per aree tematiche o per tipologia di soggetto, ovvero la loro riscrittura ove già esistenti, che diano ai contribuenti e ai loro consulenti la certezza di operare secondo la norma corretta e quindi di comprenderne al meglio la disciplina, che sintetizzando si può identificare con la tanto invocata certezza del diritto. Raccogliamo, in questo senso, e rilanciamo la sollecitazione giunta anche da settori dell'amministrazione finanziaria circa la necessità di uno o più testi unici per le diverse imposte non un collage, bensì una riorganizzazione sistematica della normativa in quanto unica vera strada per rendere molto meno oneroso il lavoro di tutti (contribuenti e amministrazione finanziaria).

Deve però trattarsi, a nostro avviso, di un passaggio successivo a quello della delegificazione e a quello di una necessaria pausa legislativa (soprattutto della decretazione d'urgenza ovviamente superato questo periodo di emergenza).

Secondo i dati e l'elaborazione dell'indagine Openpolis (*Osservatorio civico della politica italiana che si occupa di accesso ai dati pubblici*) i governi Berlusconi IV, Monti, Letta e Renzi hanno presentato in tutto dal 2008 ben 197 decreti legge di cui solo l'85% convertiti (167), con una media di circa 2 decreti legge al mese che arriva a 2,5 durante il governo Letta.

In questo processo di semplificazione sarebbe altresì necessario elevare a rango costituzionale la Legge n. 212 del 27/07/2000 c.d. Statuto dei diritti del Contribuente e, nel



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

frattempo, ridurre al minimo le deroghe legislative allo stesso soprattutto attuando una concreta irretroattività delle modifiche fiscali che permetta l'auspicata stabilità delle disposizioni per uno o più periodi d'imposta e la conseguente possibilità per professionisti e aziende di poter effettuare una reale pianificazione fiscale.

EVITARE L'USO DI CERTIFICAZIONI DI TERZI PER DATI GIA' IN POSSESSO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, UTILIZZARE MAGGIORMENTE L'ISTITUTO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE ED OTTIMIZZARE L'UTILIZZO DEI SISTEMI DIGITALI

Pur se, in merito all'autocertificazione, dobbiamo prendere atto che soprattutto in questi ultimi mesi si è dato maggior spazio all'utilizzo di questo istituto, dobbiamo invece registrare in alcune norme contenute dal recente Decreto Rilancio un ricorso a certificazioni che obbligano a far apporre un visto formale su documenti già in possesso dell'amministrazione finanziaria che potrebbero invece essere controllati senza obbligare il contribuente a ricorrere a servizi professionali a pagamento, non solo per l'utilizzo del legittimo credito come già evidenziato nel precedente paragrafo sul visto di conformità, ma anche per utilizzare la cessione del proprio credito d'imposta. Occorre pertanto ottimizzare quanto già a disposizione della Pubblica Amministrazione sulle piattaforme digitali per evitare al cittadino – contribuente la ripresentazione degli stessi documenti e la loro certificazione formale o applicazione di firma digitale. In estrema sintesi la domanda che ci poniamo è: perché documenti già in possesso della P.A. devono essere ripresentati, visti o firmati digitalmente ?

Attendiamo una risposta dalle Istituzioni preposte. Noi ci limitiamo ad un semplice esempio: ogni qualvolta si debba presentare alla P.A. un modulo, un documento, accedere ai servizi, il contribuente deve ripetere tutti i propri dati anagrafici, di residenza, ecc. I predetti dati sono già disponibili negli archivi della P.A. e potrebbero essere collegati al codice fiscale o alla partita IVA, senza costringere il cittadino a ribadire ogni volta gli stessi. Concludiamo con una breve riflessione: è urgente e non più rinviabile semplificare, sburocratizzare ed ottimizzare l'utilizzo dei sistemi digitali.

IL CASO DEL VISTO DI CONFORMITA'

Come da noi già indicato in altre occasioni di confronto, si ribadisce in questa sede che, pur condividendo la necessità di un controllo preventivo della sussistenza del credito IVA da utilizzare in compensazione, si ritiene eccessivo l'obbligo di apporre il visto di conformità alla dichiarazione annuale IVA per poter compensare importi superiori a 15.000 euro. Per contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni, meglio sarebbe stato reintrodurre, in luogo del visto di conformità, la comunicazione preventiva inviata all'Agenzia delle



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Entrate da un intermediario fiscale autorizzato (*meno complessa e meno costosa*), evitando inoltre la sovrapposizione tra il ruolo di consulente e di controllore. Con il visto di conformità, di fatto, l'amministrazione abdica alle funzioni di controllo che le sono proprie ponendole forzatamente a carico dei professionisti abilitati all'apposizione dello stesso e facendone ricadere i costi sul contribuente che richiede indietro denaro che legittimamente gli spetta; tutto ciò al solo scopo di contrastare il fenomeno dell'utilizzo di crediti inesistenti che dovrebbe riguardare, sembra, il solo 10% della platea dei contribuenti a credito, mettendo in difficoltà il restante 90% di contribuenti onesti che vedono temporaneamente sospesa la restituzione del loro credito IVA, per la quale devono anche sostenere dei costi.

Con la Legge di stabilità 2014 l'obbligo del visto di conformità sulla dichiarazione per l'utilizzo in compensazione di crediti erariali è stato esteso anche alle imposte dirette (Ires, Irpef e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive) e all'Irap, ma, a differenza dell'IVA, in questi casi si tratta di crediti derivanti da acconti versati in eccedenza o da ritenute d'acconto subite in quanto trattenute dal datore di lavoro o dai committenti, tutte imposte anticipate dal contribuente e calcolate su un reddito che a consuntivo si è rivelato inferiore a quello dell'anno precedente, spesso a causa di rilevanti oneri deducibili o detraibili che solo in sede dichiarativa possono essere scomputati. La norma prevede che il "certificatore" attesti la conformità dei dati delle dichiarazioni "*alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile*", quindi il visto di conformità, tutt'al più, potrà servire da deterrente all'inserimento in dichiarazione di oneri deducibili/detraibili inesistenti o di indicazione nei quadri "aziendali" di spese non risultanti dai registri contabili ovvero di ricavi inferiori a quelli contabilizzati; ma quanti contribuenti si comportano fraudolentemente in questo modo e quanti invece dovranno sopportare costi assurdi per ottenere la restituzione di un credito reale che legittimamente deriva da elevate spese mediche o da costi sostenuti per ristrutturare la casa, o da redditi che si sono lentamente erosi nel tempo?

Era proprio necessaria questa estensione del visto di conformità alle imposte dirette e all'Irap costringendo i contribuenti ancora una volta a pagare per far valere un loro diritto?

Il visto di conformità, così come previsto dal 1998, non ha mai avuto molto successo in quanto il suo costo non giustifica l'offerta di una potenziale diminuzione dei controlli ex art. 36 bis e 36 ter del DPR 600/1973 di liquidazione delle imposte e controllo formale della dichiarazione, oggi completamente automatizzati e gestibili direttamente, tramite il canale CIVIS, dall'intermediario fiscale autorizzato che ha trasmesso la dichiarazione.

Proprio per il fatto che tutti gli intermediari fiscali autorizzati dall'Agenzia Entrate possono risolvere le problematiche derivanti dai controlli automatizzati, non si comprende perché il visto di conformità possa essere apposto solo da alcuni di essi (*iscritti all'Albo Unico*,



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Consulenti del lavoro e Tributaristi iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli tenuti dalle camere di commercio); logica vorrebbe che, come da anni ormai viene richiesto dall'INT, la possibilità di rilasciare il visto di conformità di cui all' art. 35, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 241/997, fosse concessa a tutti gli intermediari fiscali autorizzati o perlomeno ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (già inseriti dal D.L. 193/2016 tra i soggetti autorizzati ad autenticare la firma per rappresentare il contribuente avanti gli uffici ex art. 63 del DPR 600/73). Questa sarebbe vera semplificazione, se proprio si vuole mantenere in vita una tipologia di controllo che, non potendo entrare nel merito delle scelte fiscali e di bilancio del contribuente, sia in ordine alla detraibilità dell'IVA che alla deducibilità dei costi, può rilevare e far correggere solo errori formali di natura documentale o di riporto in dichiarazione dei valori contabili, con un costo assurdo ed inutile per il contribuente che deve farsi certificare delle formalità contabili.

L'allargamento della platea dei "certificatori", inoltre, produrrebbe il benefico effetto di far ridurre i costi della certificazione stessa, nell'ottica di in un processo di liberalizzazione dei servizi che l'Europa sta conducendo da anni.

Sarebbe ancora meglio, però, tornando a quanto accennato all'inizio, ripristinare la comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate (*inviata da un intermediario fiscale autorizzato*) introdotta con il comma 30 dell'art. 1 della Legge Finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) e che non ha mai avuto concreta applicazione in quanto il provvedimento di attuazione che avrebbe dovuto disciplinare sia le modalità tecniche per effettuare la suddetta comunicazione, sia le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito dei crediti, non è stato mai emanato.

La norma è poi stata definitivamente abrogata dal decreto-legge n. 185 del 2008.

La legge, quindi, è già scritta e prevedeva che a partire dal 1° gennaio 2007, i titolari di partita IVA, per effettuare la compensazione dei loro legittimi crediti erariali avrebbero dovuto comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, entro il quinto giorno precedente la compensazione, l'importo e la tipologia dei crediti che intendevano compensare. A seguito del ricevimento di tale comunicazione l'Agenzia entro i tre giorni successivi poteva negare al contribuente il diritto alla compensazione; il silenzio dell'Agenzia valeva come silenzio assenso.

È a causa del gran numero di compensazioni da controllare in un brevissimo lasso di tempo che la norma non è mai stata fatta decollare, ma oggi, dopo anni, con le mutate e migliorate tecnologie digitali e con le più ricche e continuamente implementate banche dati di cui l'Agenzia delle Entrate dispone, la norma si potrebbe senz'altro riproporre e non troverebbe gli ostacoli logistici di un tempo.



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Ciò permetterebbe una reale semplificazione e soprattutto un risparmio per il contribuente, che non sarebbe più costretto a pagare una inutile certificazione per vedersi restituire soldi suoi che, a parte alcune situazioni patologiche di crediti fraudolentemente inesistenti facilmente individuabili dall'Agenzia delle Entrate, gli spettano di diritto e la cui difficoltà di utilizzo possono portarlo a gravi crisi di liquidità soprattutto in questo periodo di emergenza non solo sanitaria, ma anche economica.

RIFORMA FISCALE - COMPLESSITA' DEGLI ADEMPIMENTI ED ECCESSIVO PESO DELLA PRESSIONE FISCALE

Relativamente a queste due macro tematiche ci limiteremo a due brevi osservazioni generali in quanto la loro analisi richiederebbe ben oltre lo spazio dedicato ad una memoria.

SBUROCRATIZZAZIONE ADEMPIMENTI: il collegamento con l'ottimizzazione dei sistemi digitali è di tutta evidenza, ma come indicato in premessa, tale intervento oltre alla volontà politica richiede una copertura finanziaria importante. Ciò a nostro avviso è assolutamente prioritario poiché la complessità degli adempimenti crea ai contribuenti un costo e un rallentamento dell'attività con conseguenze negative pari all'eccesso di pressione fiscale.

PESO PRESSIONE FISCALE: problematica da sempre oggetto di dibattiti, convegni e richieste di riduzione da parte del mondo produttivo, ma mai affrontata in modo sostanziale soprattutto per quanto riguarda particolari tipologie di imposte quale l'IRPEF che non riguarda unicamente privati - persone fisiche (famiglie), ma anche un'importante parte del mondo produttivo composto da ditte individuali, soci di società di persone e professionisti. Infatti l'attenzione del legislatore si è incentrata negli ultimi anni, lo evidenziamo ovviamente sottolineandone la positività, su imposte quali l'IRES ed IRAP che riguardano la parte del mondo produttivo più strutturata quali le società di capitale, ma per un effettivo ausilio alla possibilità di incrementare i consumi, le iniziative produttive nell'ambito delle micro imprese è necessaria una riforma dell'IRPEF o comunque una forma di tassazione meno invasiva che permetta di conservare maggiori risorse ai cittadini-contribuenti. A tal proposito si riporta uno stralcio del pensiero di Luigi Einaudi sulla questione della politica tributaria di uno stato liberale: *"Essa ha quattro caratteristiche. La prima è la certezza e semplicità delle imposte; la seconda è che le imposte siano stabilite sui godimenti e non sulla fatica; la terza caratteristica è che esse siano graduate in modo da attenuare le disuguaglianze nella distribuzione delle fortune; infine le imposte devono dare i mezzi per moltiplicare i beni di uso gratuito a vantaggio di tutti, senza intaccare l'interesse al risparmio e all'investimento. In uno stato liberale si deve sempre tenere presente il punto critico al di là del quale l'imposta, crescendo ancora, deprimerebbe l'interesse a risparmiare e l'interesse alle nuove iniziative"* dal Saggio del 1938, "Miti e paradossi della



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

giustizia tributaria", che risulta, nonostante siano passati oltre ottanta anni, di un' attualità impressionante.

LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

Per quanto attiene a questa condivisa necessità per il Paese, al fine di poter mantenere un welfare soddisfacente per tutti i cittadini, si evidenzia che questa macro tematica è collegata sia alla sburocratizzazione degli adempimenti sia alla riduzione della pressione fiscale.

Per quanto attiene ad un'analisi generale sull'evasione fiscale si rimanda all'allegato 1) *Commissione per la redazione della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva - Brevi osservazioni dell'Istituto Nazionale Tributaristi (INT)* presentate nell'anno 2018 alla Commissione presieduta dal Prof. Giovannini, nonché ad alcune precise proposte riportate nella parte II.

PACE FISCALE – ROTTAMAZIONE, CON PREVISIONE DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE

Tralasciando ogni considerazione di carattere morale e di correttezza contributiva, si vuole evidenziare che qualsiasi strumento che sia introdotto per definire situazioni di mancati versamenti e/o adempimenti, deve prevedere come obbligo la riforma del sistema fiscale in particolare del sistema sanzionatorio, dell'abuso di diritto e della riduzione delle imposte, altrimenti in pochi anni la situazione si ripresenterebbe in tutta la sua negatività, come è accaduto in passato. Una pace fiscale propedeutica di una riforma che possa premiare i contribuenti corretti anziché sempre penalizzarli.

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA E DELL'UNIVERSITA'

Due tematiche essenziali per il Paese, la prima per dare diritto e certezza a cittadini ed imprese, la seconda fondamentale per dare supporto ed opportunità a coloro che dovranno costituire al futura classe dirigente. In tema di giustizia, in particolare quella tributaria che attiene al nostro ambito operativo, si dovranno prevedere investimenti a sostegno delle strutture deputate alla gestione dei processi tributari ed evitare forme di discriminazione circa le figure professionali che svolgono assistenza in ambito tributario ai contribuenti. Per le università sono auspicabili percorsi specialistici nel caso di scelta di un futuro svolgimento di attività professionali e le lauree, in tal caso, dovranno essere abilitanti.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

E' fondamentale l'aggiornamento professionale per quei soggetti che svolgono attività di tipo intellettuale per le quali sussistono nei confronti dell'utenza rilevanti asimmetrie informative. Pertanto, al di là dell'estensione obbligatoria dell'aggiornamento a tutto il



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

comparto sia esso regolamentato da ordini o collegi o dalla L. 4/2013, è necessario che i costi derivanti dall'aggiornamento professionale siano interamente deducibili e che le spese sostenute attraverso strumenti tracciabili godano di un credito d'imposta del 50%. Un corretto aggiornamento professionale va sicuramente a beneficio dell'utenza e garantisce il livello qualitativo delle prestazioni professionali.

PARTE II

SEMPLIFICARE – SBUROCRATIZZARE – OTTIMIZZARE LA DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI CHE ALTRIMENTI NON AVREBBE L'EFFETTO DI SEMPLIFICAZIONE COLLEGATO ALL'INFORMATIZZAZIONE DEI SISTEMI, MA PARADOSSALMENTE AUMENTEREBBE I COSTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI COME NEL CASO DEL VISTO DI CONFORMITA' PER IL CONTROLLO (FORMALE) DI DOCUMENTI GIA' PRESENTI SULLE PIATTAFORME DIGITALI DELLA P.A.

Proposta di modifica all'art. 119 del Decreto Rilancio

Art 119 bonus 110% sopprimere al comma 11 e al comma 19 sopprimere le parole “ e del visto di conformità di cui al comma 11”

oppure modifica comma 11 e comma 19

L'Agenzia delle Entrate provvederà a controllare tramite i canali informatici a sua diposizione, la conformità della documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle fatture elettroniche, le domande ed istanze presentate agli enti pubblici ed i pagamenti effettuati con bonifico bancario speciale.

Al comma 19 sopprimere le parole “ e del visto di conformità di cui al comma 11”

Versione attuale di cui si richiede la soppressione



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

possibile alternativa - commi 11 e 19 art.119

11. Qualora il contribuente esercitasse l'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, l'Agenzia delle Entrate provvederà a controllare tramite i canali informatici a sua disposizione, la conformità della documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo, con particolare riferimento alle fatture elettroniche, alle domande ed istanze presentate agli enti pubblici ed ai pagamenti effettuati con bonifico bancario speciale.

19. sopprimere le parole “ e del visto di conformità di cui al comma 11”

In subordine ampliare la platea degli abilitati, per tentare di limitare i costi del visto, inserendo i tributaristi già autorizzati ai sensi dell'art. 63 del DPR 600/73 all'assistenza e rappresentanza dei contribuenti avanti gli Uffici inserendo il comma 11 bis

11 bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: «diploma di ragioneria» inserire le seguenti: «nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, già abilitati ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n.600/73;» I predetti professionisti rilasciano il visto di conformità ai sensi del comma 11 del presente articolo.



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

SEMPLIFICAZIONE E SOSTEGNO ALLA LIQUIDITA' LE COMPENSAZIONI

Oltre agli investimenti o a tipologie di attività che per loro natura producono un credito di imposta, gli istituti dello split payment e del reverse charge, che hanno sicuramente ottenuto effetti positivi nell'ambito della lotta all'evasione dell'IVA, hanno però prodotto problemi di liquidità alle imprese con la creazione di importanti crediti, problemi che potrebbero essere superati se fosse consentita una più elastica gestione dei propri crediti erariali. Ora per porre un argine al fenomeno delle truffe sulle compensazioni dei crediti, si introducono nuovi parametri volti al controllo di questo istituto, così da limitarne gli effetti negativi. Ciò dimostra di fatto il fallimento del visto di conformità (che oltretutto rappresenta un ulteriore costo per le imprese), in luogo del quale si potrebbe prevedere la comunicazione telematica preventiva all'Agenzia delle Entrate del credito che si andrà a compensare. L'Agenzia conoscerebbe in anticipo l'importo del credito, la tipologia dell'attività svolta dal titolare del credito, potrebbe, ante e non post, bloccare l'operazione per richiedere eventuali chiarimenti o svolgere accertamenti. I contribuenti corretti non sarebbero costretti a pagare un certificatore per compensare un loro legittimo credito ed i disonesti avrebbero difficoltà ad inviare loro stessi una comunicazione di compensazione evidentemente anomala.

Compensazioni crediti, proposta normativa per svincolarle dalla presentazione preventiva delle dichiarazioni fiscali e dal visto di conformità sostituendolo con una comunicazione telematica preventiva per evitare a monte gli abusi:

Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in sostituzione dell'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui deriva il credito ed in deroga alla presentazione preventiva delle dichiarazioni fiscali, i contribuenti, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione, possono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno definite le modalità per effettuare la comunicazione.

LOTTA ALL'EVASIONE: DETRAZIONI/SCONTI PER PAGAMENTI TRACCIATI



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

- a) Per abituare i cittadini all'utilizzo della **moneta elettronica**, si potrebbe **incentivare il suo utilizzo per il pagamento dei servizi pubblici**, che ove eseguiti con carta o bancomat dovrebbero dare diritto ad uno sconto immediato, si coniugherebbero semplicità ed immediatezza del benefit oltre a dare un esempio agli operatori economici che saranno obbligati ad accettare pagamenti con moneta elettronica ed abituare i cittadini al suo utilizzo.
- b) Per contrastare l'evasione attraverso la contrapposizione di interessi, si potrebbe ipotizzare una detrazione del 25% sino a euro 5.000,00 (od oltre) annui relativi a spese della quotidianità assoggettate ad IVA al 22% (servizi per autoveicoli, abbigliamento, ecc.) pagate con sistemi tracciati ed ovviamente certificate da fattura o scontrino parlante. Un mese prima della campagna dichiarativa si potrebbero estrarre un certo numero di codici Ateco di attività i cui beni o servizi rientreranno tra quelli detraibili come sopradescritto. Essendo la detrazione maggiore dell'aliquota più elevata dell'IVA, si ridurrebbe una delle motivazioni che induce a non richiedere fattura e/o scontrino; il fatto di non conoscere a priori quali spese saranno effettivamente detraibili renderebbe più difficoltosi e non convenienti eventuali accordi volti all'evasione dell'imposta.

CONTRIBUTO PER IL FONDO FAMIGLIA

Si potrebbe prevedere **un contributo per il Fondo Famiglia, a regime, da applicarsi agli accertamenti definitivi**, calcolato sulla base degli imponibili evasi dalle persone fisiche e giuridiche. Una somma da riscuotere con le imposte e le sanzioni, da calcolarsi ad esempio su uno schema simile al seguente: sino a 2.000,00 euro di maggior imponibile contributo di euro **100** - da 2001 a 5.000 contr. di **200** - da 5.001 a 10.000 contr. di **400** - da 10.001 a 20.000 - contr. di **600** - da 20.001 a 30.000 contr. di **800** - da 30.001 a 50.000 contr. di **1.000** e poi a seguire con ulteriori fasce di maggior imponibile accertato e di contributo.

In un periodo di crisi così profonda è tempo che chi ha evaso, oltre al pagamento delle imposte e delle sanzioni, provveda direttamente a contribuire al finanziamento del welfare che ha penalizzato con il suo comportamento scorretto, sarebbe un atto di giustizia e di equità nei confronti dei contribuenti corretti, non penso certamente che possa essere esaustivo di tutti gli interventi necessari per la Famiglia, ma sarebbe un bel segnale per il Paese ed un ulteriore monito per gli evasori.

IL CONSOLIDATO FISCALE DI FAMIGLIA

Ci sono proposte che possono semplificare notevolmente la vita fiscale degli italiani e che costano poco più di zero. Per esempio, si potrebbe pensare a come compensare i crediti fiscali del marito con i debiti della moglie, e viceversa. Ma anche allargando questa possibilità ad altri familiari, come ad esempio i figli che lavorano nell'impresa o che convivono, in **una sorta di consolidato fiscale familiare**, compensando debiti e crediti fiscali di un dato periodo di imposta, ogni volta che esiste un legame diretto o indiretto tra familiari e determinate fonti di reddito. Se genitori e figli, nonni e nipoti, hanno un legame di convivenza o di comune lavoro in azienda, non è giusto, ad esempio, che



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

i figli debbano attendere un rimborso o riportare in avanti un credito non potendo presentare il modello 730, quando per la stessa annualità i genitori anticipano imposte. Il consolidato di famiglia, ovviamente su opzione vincolante e con determinate regole, potrebbe essere un'idea utile a non far uscire imposte dalla famiglia, quando i debiti ed i crediti si potessero compensare. Occorrerebbe pensarci, non costa molto, ma potrebbe dare sollievo in molte situazioni di illiquidità in famiglia. La copertura finanziaria, peraltro minima e di pura liquidità di periodo in quanto non c'è diminuzione di gettito, andrebbe determinata considerando l'anticipazione dei tempi di rimborso o di utilizzo per i crediti e il mancato incasso immediato dei debiti fiscali. Bisogna anche considerare però il risparmio per interessi e per costi di gestione che lo Stato non pagherebbe sui rimborsi.

ESEMPI DI SEMPLIFICAZIONI SENZA ONERI A CARICO DELLO STATO (recepto da Decreto Semplificazioni)

Semplificazione nei rapporti P.A. e professionisti Legge 4/2013. L'emendamento non rappresenta alcuna spesa a carico dello Stato e la P.A. avrebbe l'elenco degli indirizzi pec di tutti soggetti produttivi con conseguente risparmio di costi e tempo nell'inviare atti e documenti ai predetti contribuenti.

Proposta di implementazione dell'indice INI-PEC (già discussa e condivisa con la Presidenza della Commissione Industria del Senato nonché con i Ministeri interessati).

Dopo il comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Ai fini della piena realizzazione delle finalità di cui al comma 1, i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, non rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, possono comunicare il proprio indirizzo PEC, utilizzando gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche, al fine di ottimizzare la raccolta e l'aggiornamento dei medesimi indirizzi.

5-ter. All'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "e i professionisti in modalità telematica", sono inserite le seguenti: ", ivi compresi i professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4";

b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-bis.1. I professionisti esercenti attività di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, che non rientrino nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, devono comunicare il proprio indirizzo PEC utilizzando l'apposito FORM messo a disposizione dalla piattaforma INI-PEC."».



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e modifiche al codice dell'amministrazione digitale».

Semplificazione nei rapporti P.A. ed intermediari abilitati. Semplificare il deposito degli atti da parte delle imprese. Nella gestione degli atti e dei documenti viene agevolata la presentazione alla CCIAA da parte dell'impresa che si potrà avvalere degli intermediari abilitati, delegandoli con apposita procura. L' emendamento non rappresenta alcuna spesa a carico dello Stato.

Legge 24 novembre 2000, n. 340

Articolo 31

al comma 2 – quater

dopo le parole: e periti commerciali, **aggiungere nonché degli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322**, *prosegue nella versione originaria*

al comma 2 – quinquies

dopo le parole: e periti commerciali, **aggiungere nonché gli intermediari abilitati indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322**, *prosegue nella versione originaria*

A Vostra disposizione per ogni approfondimento in merito, si porgono deferenti ossequi.

Riccardo Alemanno

Presidente dell'Istituto Nazionale Tributaristi

Presidente dell'Osservatorio nazionale sulla fiscalità di Confassociazioni

Allegati:

- 1) Commissione per la redazione della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva Brevi osservazioni dell'Istituto Nazionale Tributaristi (INT) 2018
- 2) Audizione della Commissione parlamentare per la semplificazione 2017
- 3) Camera dei Deputati Seminario istituzionale del 20 luglio 2015 nell'ambito dell'esame degli Atti del Governo n. 181, n.182 e n. 185 in attuazione della Legge 11 marzo 2014 n. 23

15

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel/fax 068103840

Via Sistina n. 121 - 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano

Ufficio di Presidenza

Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)

tel. 0144325024 - fax 0144329517 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it